

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE NEL SETTORE DELLE STRUTTURE
ED INFRASTRUTTURE AGRICOLE

RELATORE - Avv. Aurelio ANDRETTA

Onorevole Presidente,

Colleghi Consiglieri,

il disegno di legge concernente "Agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole" ha lo scopo fondamentale di integrare l'azione finora svolta dai pubblici poteri per incentivare gli investimenti produttivi in agricoltura, per dotare le nostre campagne di infrastrutture di base e soprattutto per sviluppare il movimento cooperativo nel settore della raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

L'intervento integrativo regionale, previsto dal disegno di legge ora al nostro esame, mira infatti ad offrire agli organismi cooperativi, ai consorzi, agli enti pubblici, operanti nel settore agricolo, la possibilità di rimuovere le difficoltà incontrate nella realizzazione di numerosi progetti di interesse collettivo a causa della lievitazione dei prezzi e dell'aumento dei costi.

E' noto che le istruttorie tecnico-amministrative necessarie per ottenenere dagli organi governativi nazionali o comunitari, i benefici previsti dalla vigente legislazione hanno avuto una durata media di due - tre anni nel corso dei quali, per effetto del crescente aumento di

prezzi, la spesa ammessa per l'esecuzione delle opere si è resa insufficiente.

Ciò ha costretto i promotori e i beneficiari di dette opere ad accollarsi la differenza, spesso notevole, del costo ricorrendo a prestiti molto onerosi presso Istituti bancari. In taluni casi le cooperative stesse non hanno potuto iniziare le opere perchè le gare di appalto sono andate deserte o le hanno dovute forzatamente interrompere perchè non sono state in grado di sopportare i maggiori oneri di finanziamento.

Inoltre non si è potuto fare fronte alle richieste di revisione di prezzi da parte delle imprese, a norma delle vigenti disposizioni in materia, per mancanza di mezzi finanziari da parte degli organismi concessionari delle opere.

Ciò naturalmente ha creato gravi difficoltà alle imprese appaltatrici che spesso hanno rallentato il ritmo dei lavori e talvolta li hanno addirittura sospesi. D'altra parte, nè gli organi governativi nazionali nè la CEE hanno adottato il principio, sebbene sia stato più volte invocato, di adeguare i benefici concessi alla effettiva maggiore spesa quale risulta dagli atti contrattuali, come normalmente avviene per le opere di bonifica.

E' derivata, quindi, una situazione che rischia di

bloccare la realizzazione di investimenti altamente produttivi dell'ordine di circa 45 miliardi e che vede i bilanci di molte cooperative, consorzi ed enti gravemente appesantiti da passività onerose derivanti dai maggiori costi di realizzazione di impianti di interesse collettivo, nonché di infrastrutture civili nelle campagne.

Con le agevolazioni creditizie previste dal disegno di legge al nostro esame, si vogliono superare tali rischi e difficoltà.

Non vi è bisogno di molte parole per sottolineare l'importanza economica e sociale che rivestono iniziative concernenti la costruzione di impianti cooperativi di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, le infrastrutture di base (viabilità minore, elettrodotti ed acquedotti rurali) nonché gli impianti irrigui interaziendali promossi e realizzati dai Consorzi di Bonificazione dall'Ente Irrigazione.

Esse rischiano di bloccarsi, poichè la spesa ammessa al finanziamento non copre gli aumentati costi delle opere, o di restare incomplete o di costringere le cooperative o gli enti promotori ad aggravare ulteriormente i loro bilanci con nuovi oneri passivi.

Evidente è anche la necessità di alleviare le situazioni delle cooperative che hanno esposizioni debito-

rie derivanti da finanziamenti bancari non agevolati o da altri impegni assunti per fronteggiare maggiori costi sostenuti nella realizzazione di impianti cooperativi.

Ma, se si vuole effettivamente un consolidamento ed un rilancio della cooperazione agricola, non si può prescindere dal prendere in considerazione l'esigenza di ripianare le passività esistenti all'entrata in vigore della presente legge e riferibili agli oneri sostenuti dagli organismi cooperativi che hanno incontrato particolari difficoltà di gestione soprattutto nella fase di avviamento.

Per soddisfare le esigenze dianzi prospettate, il disegno di legge prevede di utilizzare in parte i fondi assegnati alla Regione Puglia dal decreto legge 24-2-1975 n.26 per la concessione del concorso nel pagamento di interessi sui mutui di miglioramento fondiario.

Per alleviare le passività onerose degli organismi cooperativi, sia che essi derivino dalle maggiori spese sopportate per la realizzazione di opere ammesse alle provvidenze statali o comunitarie, sia che dipendano da maggiori oneri di gestione degli impianti, si prevede di autorizzare mutui straordinari una tantum sui quali viene concesso un contributo integrativo in conto interesse pari alla differenza tra il tasso massimo autorizzato e quello a carico dei mutuatari, impegnando a carico del bilancio regionale

una spesa annua di £ 250.000.000 per venti anni, somma sufficiente per assistere operazioni creditizie per oltre 3.000 milioni.

Il disegno di legge, sottoposto al nostro esame, si compone di 12 articoli.

Con il primo articolo si indica la principale finalità che la Regione intende perseguire, concedendo contributi integrativi in conto interessi per le opere finanziate da organi nazionali e comunitari.

Con il secondo articolo vengono precisati i limiti di operatività delle provvidenze creditizie di cui all'art. 1, che possono essere concesse a favore di organismi cooperativi, consorzi ed enti pubblici, ivi compresi l'Ente di sviluppo e l'Ente di irrigazione.

Con il terzo articolo vengono indicate le procedure per stabilire l'entità della spesa da ammettere alle agevolazioni creditizie sopraindicate.

Con il quarto articolo si stabilisce la casistica per la concessione di mutui di miglioramento fondiario per la realizzazione e l'ammodernamento di strutture aziendali ed interaziendali con particolare riferimento alle attività legate al settore zootecnico per il quale è prevista la possibilità di concessione di mutui integrativi ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale sulla zootecnia.

Con il quinto articolo vengono dettate norme per il ripianamento di esposizioni debitorie a favore di cooperative agricole che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione e vendita di prodotti agricoli derivanti sia dai maggiori costi incontrati nella realizzazione di tali impianti sia nella gestione soprattutto in fase di avviamento. Viene data, altresì, copertura finanziaria agli interventi previsti dall'art. 18 della legge regionale n.7 del 20 gennaio 1975.

L'articolo sesto disciplina le procedure per ottenere le predette agevolazioni creditizie.

L'articolo settimo stabilisce che i rapporti tra la Regione e gli Istituti bancari debbono essere regolati da apposita convenzione nella quale oltre alla indicazione dei tassi di interesse a carico della Regione ed a carico dei mutuari, in base alle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di miglioramento, deve precisarsi che la Regione stessa si impegna a corrispondere all'istituto mutuante, per venti anni, la sua quota parte di contributo negli interessi.

L'articolo ottavo precisa che la concessione e la liquidazione del contributo negli interessi dovrà essere

effettuata annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

L'articolo nono considera i mutui agevolati previsti dal disegno di legge operazioni di credito agrario a tutti gli effetti e stabilisce che sono assistiti dal "Fondo interbancario di garanzia".

L'articolo decimo stabilisce che la Regione, al fine dell'istruttoria delle pratiche per la concessione di benefici previsti dalla presente legge, si avvale dell'opera dell'Ente di sviluppo. Inoltre allo scopo di soddisfare le esigenze più immediate ed evitare ulteriori ulteriori aggravii di oneri, in attesa del perfezionamento dei mutui, si autorizza l'erogazione di anticipazioni all'Ente di Sviluppo per consentire di corrispondere congrui acconti sulle somme necessarie alla copertura di maggiori costi ammissibili e sulle esposizioni debitorie degli organismi cooperativi.

Gli articoli undicesimo e dodicesimo dettano norme per il finanziamento del disegno di legge.

Onorevole Presidente,

Colleghi Consiglieri,

con il provvedimento al nostro esame, la Regione Puglia si accinge a dare un ulteriore, concreto impulso al rilancio della cooperazione agricola.

Trattasi di interventi necessari ed utili a consentire al settore agricolo di porre valide premesse per un suo effettivo decollo che non potrà non avere favorevoli riflessi sulla congiuntura avversa che la nostra Regione ed il Paese tuttora attraversano, nonostante qualche segno di miglioramento.

Consapevole di ciò, la 2^a Commissione Permanente ha espresso parere favorevole al presente disegno di legge, incaricandomi di raccomandarlo alla vostra attenta considerazione e alla vostra approvazione.

ART. 1

STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE AGRICOLE FINANZIATE DALLA
C.E.E. E DALLO STATO ITALIANO

Al fine di agevolare le opere di interesse collettivo che hanno ottenuto i benefici previsti dal regolamento CEE del Consiglio n.17/64 del 5 febbraio 1964 e quelli dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n.910, nonché gli impianti cooperativi per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ammessi alle provvidenze contributive e creditizie di cui all'art.9 della predetta legge n.910, per la cui esecuzione, stante l'aumento dei prezzi, la spesa ammessa è inadeguata, la Regione può concedere sul supero di spese contributive integrativi in conto interessi con le modalità previste dall'art.16 della citata legge 27 ottobre 1966, n.910, per la durata del mutuo fino ad un massimo di venti annualità.

Le stesse provvidenze possono essere concesse per impianti sociali o parte di essi quando siano stati realizzati senza l'intervento pubblico, sempre che si riconosca la loro efficienza nonché la loro utilità e validità ai fini della valorizzazione della produzione agricola.

ART. 2

I contributi integrativi di cui all'articolo precedente possono essere concessi, a favore di organismi cooperativi, consorzi ed enti, sull'importo risultante dalla differenza fra la spesa sostenuta e documentata e la spesa ammessa a finanziamento per le medesime opere ed impianti.

ART. 3

SFERA D'AZIONE DELLE AGEVOLAZIONI CREDITIZIE

I Contributi di cui al I comma dell'art.1 possono essere concessi per opere ed impianti in corso di realizzazione od ultimati posteriormente al 31 marzo 1972 - sia sulla maggiore spesa derivante da atti contrattuali per inadeguatezza dei prezzi, sia sulla maggiore spesa derivante dalla revisione prezzi per aumenti che si siano verificati in corso di esecuzione.

Le provvidenze di cui al II comma dell'art.1 possono essere concesse sulla spesa non ammessa a finanziamento pubblico risultante dagli atti amministrativo-contabili dell'organismo richiedente.

Le istanze di revisione devono essere presentate, pena la decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la revisione si applicano le norme statali vigenti.

ART. 4

**MUTUI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI
ED INTERAZIENDALI**

Per l'attuazione delle iniziative previste dal 1° comma dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è concesso un concorso negli interessi sui mutui contratti dagli imprenditori agricoli singoli ed associati ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per l'intera spesa riconosciuta ammissibile.

Il concorso negli interessi di cui al comma precedente è pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso di interesse praticato dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario - entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste, a norma dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 - e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso agevolato dovuto dai beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.

Tale agevolazione è concessa anche per i mutui integrativi previsti dall'art. 15 - quarto comma - della legge regionale n. 7 del 20 gennaio 1975.

ART. 5

RIPIANAMENTO DI ESPOSIZIONI DEBITORIE

Alle cooperative e loro consorzi che gestiscono propri impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici realizzati o ampliati con il concorso finanziario dello Stato, possono essere concessi, una tantum, mutui straordinari a tasso agevolato assistiti dal contributo regionale in conto interessi con ammortamento fino a venti anni per il ripianamento delle esposizioni debitorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge purché non derivanti da finanziamenti bancari agevolati e si riferiscano ai maggiori costi degli impianti o ad oneri strettamente attinenti ad una economica gestione.

Con le disponibilità recate dalla presente legge per il ripianamento di esposizioni debitorie, si provvederà altresì, all'attuazione degli interventi nel settore zootecnico previsti dall'articolo 18 della legge 20 gennaio 1975, n.7

ART. 6

PROCEDURE

Per ottenere i benefici di cui ai precedenti articoli 1, 4 e 5, gli interessati devono inoltrare alla Regione Puglia - Assessorato all'Agricoltura e Foreste - domanda in carta legale corredata dalla necessaria documentazione.

L'inoltro delle domande agli Enti finanziatori avverrà con nulla -osta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO

Le modalità di erogazione dei mutui agevolati di cui a gli articoli 1-4 e 5 della presente legge, ed i rapporti con gli Istituti e gli Enti esercenti il credito, sono regolati da apposita convenzione. Nella convenzione dovrà stabilirsi che il tasso di interesse praticato dal l'Istituto o Ente mutuante deve essere quello fissato con decreto interministeriale previsto dall'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e che il contributo regionale deve corrispondere alla differenza fra il sud detto tasso, comprensivo degli eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico del mutuatario, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di miglioramento.

ART. 8

MODALITA' DI APPLICAZIONE

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, provvede alla concessione ed alla liquidazione del concorso regionale sui mutui previsti dagli articoli 1-4 e 5 della presente legge.

ART. 9

GARANZIA SUSSIDIARIA DEL FONDO INTERBANCARIO

Le operazioni creditizie previste dalla presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario; esse sono assistite, ai sensi dell'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario" istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed assoggettate alla trattenuta prevista dall'articolo 36 medesimo.

ART. 10

La Regione, ai fini della istruttoria delle pratiche per la concessione dei benefici di cui agli artt. 1 e 5 della presente legge, si avvale dell'opera dello Ente di Sviluppo.

In attesa di perfezionamento dei mutui, al fine di fronteggiare le esigenze più immediate ed evitare ulteriori aggravii di oneri, l'Assessore regionale alla Agricoltura, con proprio provvedimento e su richiesta motivata, autorizza l'erogazione di anticipazioni sino alla concorrenza di cinque miliardi all'Ente di Sviluppo per concedere congrui acconti sulle somme necessarie alla copertura dei maggiori costi ammissibili e sulle esposizioni debitorie di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge.

Tali anticipazioni saranno restituite alla Regione con il ricavato delle operazioni dei mutui perfezionati.

ART.11

Alle spese per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della presente legge si provvederà con uno stanziamento annuale di L.2.252 milioni in apposito capitolo recante la denominazione "Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole" che sarà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1994 e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi recati dal D.L. 24 febbraio 1975, n.26.

Alle spese per l'attuazione di quanto disposto dall'art.5 della presente legge si provvederà con uno stanziamento annuale di L. 250 milioni in apposito capitolo recante la denominazione "Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie per il ripianamento di esposizioni debitorie di cooperative e loro consorzi" che sarà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1994 e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n.281, nonché con finanziamenti statali nel settore dell'agricoltura.

Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto dall'art.10 della presente legge si farà fronte mediante istituzione nel Bilancio della Regione di apposito capitolo nel titolo IV - Contabilità speciali - intitolato "Anticipazioni in conto mutui straordinari a tassi agevolati assistiti da contributi regionali"

L. 5.000.000.000

che troverà identica contropartita nel titolo Sesto dell'entrata nel bilancio regionale - Contabilità Speciali - nell'apposito capitolo "Rimborso di anticipazioni in conto mutui straordinari a tassi agevolati assistiti da contributi regionali"

L. 5.000.000.000

Art. 12

Al Bilancio per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 253 (da sopprimere)	"Interventi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario con assegnazione recata dal D.L. n. 24/2/1975, n.26"	£.2.252.000.000
Cap. 248 (da sopprimere)	"Concorso nell'interesse sui mutui concessi alle Cooperative per la trasformazione di passività onerose esistenti al 21/12/1973 ai sensi dell'articolo 16 della legge 27/10/66, numero 910 e successive modificazioni ed integrazioni"	£. 250.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 269/ter (di nuova istituzione)	"Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole"	£.2.252.000.000
Cap. 269/quarter (di nuova istituzione)	"Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie per il ripianamento di esposizioni debitorie di organismi cooperativi e loro consorzi"	£. 250.000.000